MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 10

Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Versione in vigore dal 8 novembre 1987, non più in vigore dal 7 gennaio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47-concernente-nuove-norme-in-458-1987/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it